



OGGETTO: TRIBUTI LOCALI - TARI – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DETERMINAZIONE SCADENZA PER L'ANNO 2023

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **Aprile**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21:10, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Assente*
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO FROSINI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Assente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **COPPINI RICCARDO - BELLI LUCA - FROSINI CARLO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), con cui dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dalle componenti IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha stabilito: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 che dispone: *“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)”*;

VISTO il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che secondo l'articolo 31, comma 2, del suddetto regolamento *“Il Comune stabilisce annualmente con separato atto numero, scadenze di pagamento e i criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione dell'utente alla data di emissione del documento della riscossione”*;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

- la Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- il Piano Economico Finanziario del secondo periodo regolatorio 2022-2025, riferito al Comune di Agliana ed approvato dall'Assemblea di ATO Toscana Centro, ente territorialmente competente in materia di regolazione dei rifiuti, nella seduta del 23/05/2022,

CONSIDERATO CHE, che con l'approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono stati definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per gli anni 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024-2025 saranno oggetto di aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 28.4 del MTR-2;

RICHIAMATI:

•l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, Pag 9 di 14 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

•l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI, inoltre

•l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

•l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui, oltre ad altre disposizioni in materia di pubblicazione degli atti, *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla

L. 25 febbraio 2022, n. 15, con cui il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato previsto al 30 aprile di ogni anno, prescindendo dal termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione;

PRESO ATTO:

- del differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, in forza del Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022;
- dell'ulteriore differimento del termine di cui sopra al 30 aprile 2023, ad opera dell'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO, per tutto quanto sopra illustrato:

- di individuare le scadenze per il pagamento della TARI per l'annualità 2023 nei giorni 30 giugno 2023, 31 ottobre 2023 e 31 dicembre 2023, quali scadenze ordinarie per il pagamento della TARI 2023,
- di stabilire che le scadenze del 30 giugno 2023 e del 31 ottobre 2023, relative al periodo 1° gennaio 2023/31 ottobre 2023 ed oggetto di unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2023,
- di stabilire che la scadenza del 31 dicembre 2023 coinciderà con il saldo Tari 2023 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2022/2025, annualità 2023;

RITENUTO, inoltre, di prevedere un'ulteriore scadenza straordinaria al **29 febbraio 2024** per consentire l'emissione degli avvisi di pagamento a quegli utenti che avranno presentato pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo (cessazioni, subentri, modifiche) successivamente alla data di elaborazione del saldo, al fine di consentire di ricevere l'avviso di pagamento TARI di competenza del 2023 senza dover attendere l'emissione dell'acconto 2024;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'articolo 42 con cui sono disciplinate le competenze del consiglio comunale;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che la presente proposta di delibera è stata esaminata da parte della pertinente Commissione Consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, depositato in atti;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini invita l'Assessore Gherardi ad illustrare il provvedimento in oggetto.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Guercini (Agliaiana in Comune) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Sindaco.

Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Buono (Agliaiana Civica) ritiene, come ha detto il Sindaco, che il Comune non debba fare da bancomat ad Alia, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nerozzi (Agliaiana Cambia) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Belli (Lega Salvini Agliana) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Bindo (Fratelli d'Italia) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Presidente Pacini pone in votazione il provvedimento in oggetto:

CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia + Agliana Civica) e contrari n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune)

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prevedere, per l'annualità 2023, le seguenti scadenze di pagamento: 30 giugno 2023, 31 ottobre 2023, 31 dicembre 2023;

3) di stabilire che le scadenze del 30 giugno 2023 e del 31 ottobre 2023, relative al periodo 1° gennaio 2023/31 ottobre 2023 ed oggetto di una unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2023;

4) di stabilire che la rata del 31 dicembre 2023 coinciderà con il saldo TARI 2023 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2022-2025, annualità 2023;

5) di prevedere un'ulteriore scadenza, straordinaria, al **29 febbraio 2024** per consentire l'emissione degli avvisi di pagamento a quegli utenti che avranno presentato pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo, successivamente alla data di elaborazione del saldo, al fine di consentire di ricevere l'avviso di pagamento TARI di competenza del 2023 senza dover attendere l'emissione dell'acconto 2024;

6) di incaricare gli uffici competenti a:

- trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato ed integrato;
- trasmettere la presente deliberazione al Gestore unico di ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ALIA Servizi Ambientali Spa, per gli opportuni adempimenti in merito alla elaborazione e postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI 2023.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia + Agliana Civica) e contrari n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**